

Articolo 1

Il presente Regolamento, parte integrante del Regolamento Generale, è stato redatto in conformità ai principi e alle norme dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, così come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.

Articolo 2

DPR 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni

1. Il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano una mancanza disciplinare con riferimento al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Può tuttavia influire sul voto di comportamento/condotta.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano la sospensione sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano la sospensione dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
7. La sospensione dello studente può essere disposta solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di sospensione non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di sospensione superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove

necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. La sospensione dello studente può essere disposta anche quando siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, la durata del provvedimento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
10. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dalla sospensione con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
11. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
12. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Articolo 3 Mancanze disciplinari

1. Costituiscono mancanze disciplinari comportamenti scorretti che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto con i mezzi di trasporto pubblico o privato e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (vedi Regolamento delle uscite e degli stage all'estero).
2. Le mancanze disciplinari si dividono in mancanze gravi e mancanze non gravi.
3. Configurano mancanze gravi i seguenti comportamenti: offese arrecate ai compagni, ai docenti, al personale dell'Istituto, alle Istituzioni, alla Religione; atti di violenza fisica e/o morale; incuria e/o danneggiamento volontario delle strutture e delle attrezzature dell'Istituto. Tale comportamento implicherà, oltre all'irrogazione delle relative sanzioni anche l'obbligo del risarcimento del danno arrecato; comportamenti che configurino reati penali; la reiterazione per almeno tre volte nell'anno scolastico di comportamenti che hanno determinato l'irrogazione di una sanzione conseguente ad un'infrazione non grave; l'impedimento del diritto degli studenti ad apprendere e dei docenti ad insegnare.

4. Configurano mancanze non gravi tutti gli altri comportamenti che costituiscono violazione delle disposizioni emanate dall'Istituto sui comportamenti degli studenti.

Articolo 4

Sanzioni e procedimento sanzionatorio

1. Per le mancanze non gravi è prevista l'ammonizione verbale o scritta del docente o del Preside, accompagnata dalla comunicazione ai genitori o dalla loro convocazione in Istituto.
2. Per le mancanze gravi è prevista la sospensione dall'Istituto, con o senza obbligo di frequenza.
3. Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione nel registro di classe da parte del docente, che provvede ad annotare il nominativo dello studente e a descrivere in maniera sintetica e puntuale la mancanza commessa.
4. In caso di mancanza grave, il docente provvede ad inviare lo studente dal Preside. Il Preside, sentito lo studente, convoca il Consiglio di classe per stabilire la sanzione da irrogare, votata a maggioranza degli aventi diritto di voto. Il verbale della riunione verrà protocollato e messo agli atti.
5. In caso di mancanza non grave, a discrezione dell'insegnante, può essere coinvolto il Preside che, sentito lo studente ed il docente, irroga la sanzione, riportandola nel registro di classe.

Sanzioni

Premesso che nell'ambiente scolastico il rapporto di fiducia, di stima reciproca, di rispetto e di collaborazione tra insegnanti, alunni e famiglie è un elemento indispensabile per il corretto svolgimento del processo formativo, si stabilisce che, oltre ai normali strumenti di stimolo e di orientamento per gli alunni (insegnamento, relazione, esempio, esortazione, momenti formativi e informativi), si ricorra anche a provvedimenti disciplinari quando i primi risultino insufficienti ad impedire comportamenti negativi inaccettabili. I provvedimenti disciplinari avranno una inevitabile ricaduta sulla valutazione del comportamento. Il comportamento gravemente inadeguato (vedi PTOF pag.53) determina la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Comportamenti che configurano mancanze disciplinari	Sanzione irrogata	Organo competente ad irrogarla	Procedimento
--	--------------------------	---------------------------------------	---------------------

<p>Mancanza dell'impegno nello studio declinato in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. non partecipa con attenzione alle lezioni; 2. non esegue i compiti assegnati; 3. non ha il materiale necessario allo svolgimento delle attività; 4. non rispetta le consegne a casa e a scuola; 5. ha atteggiamenti di disturbo in classe. 	<p>Richiamo privato in classe. Se reiterato, comunicazione alla famiglia</p>	<p>Docente Coordinatore</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo orale. • Annotazione su registro di classe. • Richiesta di colloquio.
<p>Mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e del personale scolastico</p> <p><u>Atteggiamenti di pesante disturbo in classe</u></p>	<p>Comunicazione scritta ai genitori e se reiterato, richiesta di colloquio. Al raggiungimento 5 richiami scritti l'alunno/a verrà sospeso/a per un giorno con obbligo di frequenza</p>	<p>Docente responsabile (come da orario) Coordinatore (se reiterato). Preside al raggiungimento di 5 richiami</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Annotazione su registro di classe. • Convocazione scritta da inserire nel fascicolo personale. •
<p>Danneggiamento del materiale dei compagni.</p> <p>Danneggiamento di strutture e materiale necessario all'espletamento della attività didattica e non solo.</p> <p>Reiterato danneggiamento del materiale dei compagni e strutture e materiale necessario all'espletamento della attività didattica e non solo.</p> <p>Furti</p>	<p>Rifusione del danno e attività pratica a favore del danneggiato o della scuola.</p> <p>Esclusione dalla partecipazione alle visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione.</p> <p>Sospensione da 1 a 5 giorni.</p>	<p>Docente e/o coordinatore</p> <p>Consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Annotazione su registro di classe. • Convocazione scritta da inserire nel fascicolo personale dell'alunno, preceduta dalla comunicazione telefonica e scritta alla famiglia.

<p>Atteggiamenti di prevaricazione.</p> <p>Offese ed ingiurie gravi a compagni e personale scolastico e/o esterno.</p> <p>Bullismo</p>	<p>Attività pratica a favore del danneggiato o della classe.</p> <p>Attività didattica a scuola all'esterno della classe. Esclusione dalla partecipazione alle visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione.</p> <p>Sospensione da 1 a 5 giorni.</p> <p>Esclusione dalla partecipazione alle visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione. Sospensione da 1 a 5 giorni.</p>	<p>Docente Coordinatore e Dirigente Scolastico.</p> <p>Consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Annotazione su registro di classe. • Convocazione scritta da inserire nel fascicolo personale dell'alunno, preceduta dalla comunicazione telefonica e scritta alla famiglia. • Sospensione con obbligo di frequenza • Denuncia alle autorità competenti (bullismo).
<p>Reiterati atteggiamenti punto precedente</p>	<p>Sospensione superiore a 5 giorni (fino a 15 giorni)</p>	<p>Consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Annotazione su registro di classe; • Convocazione scritta da inserire nel fascicolo personale dell'alunno, preceduta dalla comunicazione telefonica e scritta alla famiglia; • Segnalazione ai servizi sociali del territorio e alle autorità competenti.

REATI			
Compromissione dell'incolumità delle persone, violenze reiterate.	<p>Convocazione dei genitori. Sospensione dell'alunno da 1 a 15 giorni. Esclusione dalla partecipazione alle visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione.</p>	Docente in servizio Consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> • Annotazione su registro di classe. • Comunicazione scritta da inserire nel fascicolo personale dell'alunno, preceduta dalla comunicazione telefonica e scritta. • Denuncia alle autorità competenti.
Utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati e registrazioni vocali.	<p>Ritiro temporaneo del telefono o di altri dispositivi elettronici.</p> <p>Riconsegna in giornata del dispositivo previa comunicazione telefonica e scritta alla famiglia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convocazione dei genitori. • e/o sospensione dell'alunno da 1 a 5 giorni. • e/o esclusione dalla partecipazione alle visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione. 	Docente in servizio Consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico.	<ul style="list-style-type: none"> • Annotazione su registro di classe. • Comunicazione scritta da inserire nel fascicolo personale dell'alunno, preceduta dalla comunicazione telefonica e scritta ai genitori. • Eventuale denuncia alle autorità competenti.

Organo di Garanzia e Impugnazioni

1. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, un docente ed un genitore indicati dal Consiglio di Istituto.
2. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.
3. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.

4. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 5 giorni prima della seduta.
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
6. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Articolo 5

Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo è composto da un docente designato dal Collegio Docenti, da un rappresentante eletto dagli studenti ed è presieduto dal Preside.
2. L'organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento. L'organo di garanzia resta in carica per due anni scolastici.

Articolo 6

Uscite didattiche, viaggi di istruzione e stage all'estero

All'interno dell'attività didattica vengono organizzate uscite culturali in giornata, viaggi di istruzione o stage all'estero. Compito della scuola è la preparazione scrupolosa degli itinerari, garantire un buon rapporto costo-qualità, offrire una attenta e valida ricaduta didattica e culturale per gli studenti. A questo scopo è stato esteso un Regolamento che genitori e studenti si impegnano a rispettare all'atto dell'iscrizione all'uscita didattica, al viaggio di istruzione o allo stage all'estero.

Articolo 7

Tecnologia a scuola e strategia BYOD

1. All'interno dell'Istituto sono ammessi solo iPad Apple. L'uso di altri dispositivi - salvo diversa disposizione dei docenti in casi del tutto eccezionali - a scuola non è consentito; per ulteriori chiarimenti si rimanda al comma 8 del presente articolo.
2. I dispositivi ammessi devono essere usati a scuola soltanto per scopi didattici. Gli studenti possono registrare video, file audio o scattare foto in classe e/o in altri ambienti scolastici (ad

es. laboratori, palestra, etc.) solo con il consenso esplicito e la supervisione degli insegnanti, i quali ne amministrano tempi e necessità di utilizzo, e sempre a fini didattici. I docenti, in base all'attività proposta, comunicheranno agli alunni se sarà necessario connettersi alla rete internet; tutte le applicazioni già preinstallate sui loro dispositivi, se non necessarie all'attività didattica, non dovranno essere utilizzate.

3. Qualsiasi uso improprio e non autorizzato prevede il ritiro del dispositivo e la segnalazione al Preside ed eventuale provvedimento disciplinare.
4. Il divieto non si applica soltanto all'orario delle lezioni ma vige anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica (ad es. intervallo, laboratori, etc.). L'estensione del divieto d'uso ai momenti di pausa risponde a un'esigenza prettamente educativa, tesa a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone. La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. I genitori, pertanto, sono invitati a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa. Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi d'istruzione, l'uso dei dispositivi elettronici è consentito al di fuori dei momenti dedicati alle visite guidate e alle attività legate all'aspetto didattico dell'uscita previa autorizzazione dei docenti.
5. Gli studenti, successivamente alla sottoscrizione dell'autorizzazione per l'attivazione dell'account, al fine di usufruire della piattaforma Google Workspace dedicata alla didattica, dovranno utilizzare esclusivamente l'indirizzo di posta istituzionale fornito dalla scuola: nome.cognome@scuolaismc.com. Tutti gli utenti del servizio di Google Workspace dovranno rispettare le norme che ne regolino la corretta fruizione da parte dell'utente o la gestione.
6. Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi ed è vietato prendere in prestito quelli di altri studenti, salvo diversa indicazione da parte del docente in collaborazione con il proprietario dello strumento in questione. L'Istituto non è responsabile della custodia dei dispositivi didattici e di eventuali danni ad essi cagionati dal proprietario o da altri studenti. Gli alunni hanno il dovere di riportare a casa il proprio dispositivo al termine delle lezioni; la scuola non si assume la responsabilità della custodia di quanto lasciato a scuola e non risponde di eventuali furti o smarrimenti.
7. L'alunno deve prendere coscienza del fatto che il dispositivo didattico è uno strumento funzionale al proprio apprendimento; pertanto, è sua precisa responsabilità presentarsi a scuola, quando richiesto, con il proprio dispositivo, garantendone la funzionalità (adeguata capienza di memoria, batteria carica, etc.) come qualsiasi altro supporto alla didattica.
8. L'utilizzo degli smartphone e degli smartwatch a scuola non è consentito. Tali dispositivi dovranno essere spenti e depositati dai proprietari stessi all'interno del cassetto della cattedra in presenza del docente della prima ora. Il cassetto verrà poi chiuso a chiave; tale chiave sarà depositata in segreteria all'inizio della seconda ora (9.05) e verrà prelevata alla fine della giornata didattica (14.05/15.05) per la restituzione dei dispositivi, che verranno recuperati per mano dei singoli proprietari, sempre sotto la supervisione del docente dell'ora. Pertanto, nessuno studente deve essere sorpreso ad utilizzare uno smartphone o uno smartwatch in ambito scolastico; qualora un alunno dovesse essere sorpreso con un ulteriore dispositivo - oltre a quello/i consegnato/i ai docenti - incorrerà in una grave sanzione da parte del Preside.

9. Ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di quanto previsto dalle attività programmate, non è permesso e sarà sanzionato. Le sanzioni sono commisurate alla gravità dell'accaduto e verranno irrogate come previsto dal presente regolamento o dalle forze dell'ordine nel caso di reati gravi.
10. L'insegnante ha la responsabilità e il dovere di sorvegliare costantemente l'attività informatica degli alunni. L'insegnante deve segnalare con tempestività al Preside eventuali anomalie nella Rete e/o comportamenti degli alunni in contrasto con il presente regolamento.
11. L'utilizzo dei dispositivi digitali in dotazione alla scuola (pc portatili, LIM) deve essere autorizzato dagli insegnanti. L'alunno utilizzatore è tenuto al corretto uso del dispositivo, secondo il buon senso e le indicazioni dell'insegnante. Il docente è tenuto al rapido controllo della funzionalità dei dispositivi all'atto della riconsegna e alla tempestiva segnalazione di eventuali danneggiamenti.
12. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento di Istituto e al Regolamento di Ambito sul contrasto al Cyberbullismo delle scuole secondarie di secondo grado.

Articolo 8

Norme di comportamento negli spazi adibiti all'attività di Scienze motorie

1. Durante le ore di Scienze motorie ogni alunno deve indossare un abbigliamento idoneo all'attività pratica, cioè di tessuto elastico, privo di fibbie o parti metalliche pericolose, adeguato alla temperatura e all'ambiente. Eventuali mancanze saranno sanzionate dai docenti responsabili della materia.
2. Gli studenti sono tenuti a custodire i propri effetti personali, compresi orologi, braccialetti e altri; l'Istituto non si assume la responsabilità di furti o smarrimenti. Come in tutti i locali della scuola, l'utilizzo dello smartphone e dello smartwatch è vietato. Altri dispositivi digitali (es. iPad) potranno essere utilizzati solo e soltanto previa autorizzazione del docente di Scienze motorie.
3. Gli studenti sono tenuti a comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa delle persone e dell'ambiente; non è consentito utilizzare la palestra e i suoi attrezzi in assenza degli insegnanti o stazionare negli spogliatoi oltre il tempo strettamente necessario al cambio di abbigliamento. In nessun caso è consentito l'accesso alle palestre e agli spogliatoi durante l'intervallo e tra un'ora di lezione e l'altra. Gli studenti della prima ora potranno accedere ai locali dedicati alle Scienze motorie solo e soltanto a partire dalle ore 7.55.
4. Il materiale e gli ambienti sono affidati agli insegnanti di Scienze motorie, che ne tutelano la correttezza d'uso e la buona conservazione. Ogni classe deve avvertire il docente all'inizio del proprio turno di lezione qualora vengano riscontrati danni in palestra, nei bagni e negli spogliatoi; deve altresì segnalare tempestivamente quelli procurati - anche involontariamente - durante le proprie ore. Gli studenti devono aver cura di riporre ordinatamente gli attrezzi negli appositi spazi prima di lasciare gli ambienti dedicati all'attività motoria. In nessun caso sarà tollerato un utilizzo scorretto o pericoloso per sé o per gli altri degli attrezzi. Comportamenti lesivi degli ambienti o delle norme indicate potranno implicare sanzioni gravi da parte dei docenti e del Dirigente scolastico.

5. In caso di infortunio o anche di malessere lieve è fondamentale informare tempestivamente l'insegnante in carico e, ove necessario, il Responsabile del primo soccorso.

Articolo 9

Norme di comportamento negli spazi adibiti all'attività di laboratorio

Norme di comportamento per l'accesso e l'utilizzo, da parte degli studenti, dei laboratori di chimica-scienze e di fisica.

Tali norme hanno l'obiettivo di definire le modalità di comportamento in osservanza al D.Lgs 81/08 e sue successive modificazioni e integrazioni.

1. Gli allievi non possono accedere al laboratorio se non accompagnati dai docenti preposti.
2. Su indicazione del docente, ove richiesto, si fa obbligo di utilizzare i D.P.I. (camice, occhiali e guanti).
3. È vietato introdurre in laboratorio zaini, scarpe e/o giacche che vanno depositate nell'apposita zona entrando sulla sinistra, in modo da non ingombrare i passaggi per una eventuale uscita d'emergenza.
4. È fatto divieto di consumare cibi e bevande, di collegare alla rete elettrica dispositivi elettrici/elettronici personali. È inoltre vietato l'utilizzo di auricolari ed apparecchi atti ad ascoltare musica o altro che limiti l'attenzione durante il lavoro di laboratorio come previsto dal D. Lgs. 81/08.
5. Ogni allievo dovrà mantenere la postazione di lavoro assegnatagli.
6. Non eseguire mai prove non autorizzate dall'insegnante.
7. Durante l'esercitazione non è permesso muoversi dal proprio posto per nessun motivo, se non dopo esplicito consenso dell'insegnante. Non è consentito di conseguenza procurarsi di propria iniziativa materiale né sostituire quello eventualmente danneggiato. Se ciò dovesse verificarsi, va fatta esplicita richiesta all'insegnante.
8. Il posto di lavoro sarà mantenuto in ordine così come le attrezzature in dotazione e gli utensili utilizzati.
9. Prima di lasciare il laboratorio gli allievi devono assicurarsi che ogni cosa sia in ordine, sistemando gli sgabelli e pulendo il piano di lavoro.
10. Nel laboratorio non può essere né introdotto né asportato alcuno strumento o materiale che non sia espressamente autorizzato dal docente.
11. Accertarsi di avere sempre le mani asciutte quando ci si appresta a intervenire sugli impianti.
12. Usare grande accortezza quando si maneggia materiale vetroso (cilindri graduati, becker, beute, provette, termometri).
13. Le attività di manipolazione, gestione, stoccaggio e utilizzo di sostanze è di esclusiva competenza dei docenti, salvo esplicita autorizzazione da parte loro agli allievi.
14. Utilizzare strumenti e materiali (lame taglienti, aghi, reagenti, coloranti, ecc.) con accuratezza e solo per gli scopi per i quali sono stati messi a disposizione. Non giocare o scherzare con essi, in quanto potrebbero rappresentare un pericolo per l'incolumità delle persone.
15. I contenitori devono essere sempre richiusi dopo il loro utilizzo.
16. Nell'utilizzo dei fornelli elettrici, gli allievi non devono toccare la piastra scaldante onde evitare ustioni. L'accensione del fornello deve essere eseguita dopo avere chiesto l'autorizzazione all'insegnante.
17. Nel togliere la spina dalla presa, non tirare mai il cavo e ricordare di spegnere prima l'apparecchio utilizzatore.

18. Non manomettere i dispositivi elettrici, in particolare: interruttori di sicurezza o altri dispositivi di protezione, non modificare mai spine e prese.
19. Non lasciare accesi gli apparecchi elettrici al termine delle esercitazioni.
20. Usare il microscopio e gli altri apparati presenti in laboratorio con attenzione e cura in quanto: tutti gli studenti hanno il diritto di usare apparecchi funzionanti (a volte l'esito di una verifica di laboratorio dipende dall'integrità del microscopio).
21. L'allievo dovrà immediatamente avvisare i docenti per qualsiasi pericolo, anomalia o inefficienza riscontrata, affinché possano essere presi gli opportuni provvedimenti.
22. In caso di incidente, o versamento di sostanze potenzialmente pericolose, anche piccolo, l'allievo dovrà avvertire immediatamente i docenti affinché possano prendere gli opportuni provvedimenti.
23. Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio. Interrompere l'impianto e utilizzare estintori a polvere o CO₂.
24. In caso di pericolo grave ci si dovrà attenere alle norme di sicurezza generali ed in particolare quelle previste dal piano di evacuazione seguendo la segnaletica posta all'interno dell'Istituto. Le vie d'uscita del laboratorio dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.

In caso di mancata osservanza del regolamento

1. L'utente si assume la responsabilità dei danni alle apparecchiature derivanti da negligenza.
2. Il mancato rispetto da parte degli allievi, o la violazione delle regole contenute nel presente regolamento, è perseguibile con i provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento di istituto, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera del 30 novembre 2023